



Domanda per la rimozione di vegetazione riparia

Basi legali:

- Artt. 18, 21 e 22 cpv. 2 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451)
- Art. 14 dell'Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1991 (OPN; RS 451.1)
- Art. 4 dell'Ordinanza sulle zone golenali del 28 ottobre 1992 (RS 451.31)
- Allegato 1 dell'Ordinanza cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio del 18 aprile 2001 (OCNP; CSC 496.100)

Data di ricezione UNA

Spiegazioni

La vegetazione riparia ai sensi dell'art. 21 LPN comprende la vegetazione naturale o semi-naturale sulle rive e si estende dalle piante vegetanti completamente nell'acqua fino alle piante il cui apparato radicale principale viene ancora influenzato dal livello della falda freatica alluvionale oppure la cui posizione viene periodicamente sommersa dalle acque (fonte: Leuthold, B.; Lussi, S.; Klötzli, F.; 1997; *Ufervegetation und Uferbereich nach NHG* [in tedesco e francese]; UFAM, Aiuto all'esecuzione Biodiversità, Berna).

Avvertenza: vegetazione riparia con una superficie > 800 m² di norma sottostà **in aggiunta** anche alla legislazione forestale. Vogliate preliminarmente consultare il Servizio forestale ⇒ **Procedura di dissodamento** (Ufficio foreste e pericoli naturali)

Dati del richiedente e del rappresentante della committenza

Richiedente

Cognome

Nome

Via

NPA/Luogo

Telefono

E-Mail

Rappresentante della committenza

Cognome

Nome

Via

NPA/Luogo

Telefono

E-Mail

Rimozione vegetazione riparia

Comune

Luogo/topon.

Coordinate

Parc. n.

Lungh. (m)

Superf. (m²)

Specie legnose interessate (accertamento da parte di uno specialista)

di cui latifoglie

%

conifere

%

Sono presenti neofite invasive?

Si

No

Se sì, quali?

Avvertenza: Nel caso venga riscontrata o supposta la presenza di specie neofite in un sito edilizio, l'autorità competente deve contattare d'ufficio l'incaricato comunale di riferimento per le neofite invasive (KAFIN), al fine della determinazione delle specie invasive, degli oneri necessari nonché per la verifica del loro rispetto. Si raccomanda di consultare il KAFIN tempestivamente.

Motivazione per la rimozione della vegetazione riparia (ubicazione vincolata)

Firma del proprietario del fondo

Consenso del proprietario del fondo alla rimozione della vegetazione riparia

Nome

Indirizzo

Data

Firma del proprietario del fondo

Compensazione vegetazione riparia

Piantagione sostitutiva (compensazione in natura)

Comune

Luogo/topon.

Coordinate

Parc. n.

Lungh. (m)

Superf. (m²)

Composizione delle specie

Il mantenimento della piantagione sostitutiva dev'essere assicurato ed adeguatamente accudito. Il margine boschivo e la zona cuscinetto potranno essere sfruttati solo in modo estensivo.

Firma del proprietario del fondo

Consenso del proprietario del fondo alla piantagione sostitutiva della vegetazione riparia

Nome

Indirizzo

Data

Firma del proprietario del fondo

Tassa di compensazione (in via d'eccezione)

Documenti da inoltrare (in triplice copia, al Comune di ubicazione)

- Modulo di domanda integralmente compilato
- Piano topografico (finestra della carta 1:25 000)
- Piano di situazione: piano catastale con pianta del progetto, vegetazione riparia da rimuovere (superficie boscata, margine boschivo e zona cuscinetto) nonché piano con la prevista ubicazione sostitutiva
- Documentazione fotografica

Firma del richiedente

Data

Firma del richiedente

Coordinamento e pubblicazione (da compilarsi da parte del Comune)

Rappresentante comunale

Funzione

Telefono

E-Mail

Sussiste una corrispondente domanda di costruzione? Sì No

Zona secondo piano d'azzonamento

Protetto nel PGS

Iscrizione nell'inventario cantonale dei biotopi

La pubblicazione ufficiale dovrà avvenire contemporaneamente a quella della domanda di costruzione sull'organo di pubblicazione del Comune nonché sul Foglio ufficiale cantonale (modelli per la pubblicazione sono disponibili sul sito www.anu.gr.ch).

– Pubblicazione sul foglio ufficiale del Comune: dal al

– Pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale: dal al

La documentazione della domanda è da inoltrare in triplice copia a:

EIZ ⇒ Ufficio per la natura e l'ambiente, Ringstrasse 10, 7001 Coira

EFZ ⇒ Ufficio per lo sviluppo del territorio, Ringstrasse 10, 7001 Coira

Firma del Comune

Data

Firma del Comune

Appendice

Estratto della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451)

Art. 21

¹ La vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali) non dev'essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata.

Art. 22

¹ L'autorità cantonale competente ...

² Essa può autorizzare, per progetti che non possono essere realizzati altrove, la rimozione della vegetazione ripuale nei casi ammessi dalla legislazione sulla polizia delle opere idrauliche o da quella sulla protezione delle acque.

³ Qualora un altro atto normativo federale fondi la competenza di un'autorità federale di decidere circa un progetto, l'autorizzazione [straordinaria] è rilasciata da questa autorità.

Diritto cantonale

1. Corretta misurazione della vegetazione riparia

Per il dimensionamento delle superfici boscate riparie vigono le disposizioni dell'allegato 1 dell'Ordinanza cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio (OCNP) per analogia.

Superfici boscate riparie con chiusura delle chiome sopra il corpo d'acqua vengono considerate come superficie unica.

2. Prestazione di compensazione

La determinazione dell'obbligo di compensazione prescritto per legge e la valutazione delle misure di compensazione sono regolate dalla Direttiva sulla determinazione dell'obbligo di assoggettamento alla tassa sostitutiva e la valutazione delle misure sostitutive in caso di interventi nei biotopi degni di protezione oppure nei paesaggi protetti del 30 gennaio 2018 (Direttiva sulle misure sostitutive ai sensi della LPN). Le aliquote per la determinazione dell'importo di una tassa di compensazione sono stabilite nell'allegato 6 della Direttiva.

In caso di sostituzione di superfici boscate riparie occorre prestare attenzione a che sia disponibile una superficie sufficiente per il margine boschivo largo 2 m e per la zona cuscinetto (di principio 5 m) sul lato opposto alle acque.